

Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti passivi IVA mensili o trimestrali, dovranno procedere al calcolo e al versamento dell'acconto IVA per il 2018, potendo scegliere tra tre metodi di calcolo:

- Metodo previsionale: l'acconto è pari all'88% di quanto si prevede di dovere versare con l'ultima liquidazione periodica dell'anno 2018. Con l'utilizzo di tale metodo vi è il rischio di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzia un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

- Metodo storico: l'acconto è pari 88% di quanto versato in base all'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente.

- Metodo analitico: l'acconto dovuto è pari all'intero importo risultante dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2018 tra le quali rientrano le operazioni attive e passive registrate nel periodo 1° dicembre 2018 - 20 dicembre 2018 per i soggetti mensili; le operazioni attive e passive registrate nel periodo 1° ottobre 2018 - 20 dicembre 2018 per i soggetti trimestrali.

L'acconto IVA deve essere versato solo se di importo maggiore o uguale a 103,29 euro e non può mai essere rateizzato. Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA alcuni soggetti tra cui coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2018, o che la cesseranno nello stesso anno, i contribuenti con un credito d'imposta nel periodo precedente, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso, i contribuenti in regime dei minimi o forfettari. Il versamento dell'acconto, che potrà essere compensato con eventuali imposte o contributi a credito, deve essere fatto telematicamente con il Modello F24, periodo di riferimento anno 2018, codice tributo:

- 6013, in caso di contribuente mensile;
- 6035, in caso di contribuente trimestrale.

Si ricorda che in caso di saldo a zero, il modello F24 dovrà essere ugualmente presentato. L'art. 2, comma 4 (scissione dei pagamenti) introduce una disposizione transitoria con riferimento ai soggetti che versano l'acconto IVA del 2018 applicando il metodo "storico", pari all'88% della liquidazione dell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente.

Per effetto di tale disposizione i contribuenti interessati dovranno considerare nella base di calcolo anche l'IVA esigibile relativa agli acquisti effettuati in split payment nel mese di novembre 2018, se contribuenti mensili, ovvero nel terzo trimestre 2018 (luglio-settembre), se contribuenti trimestrali. L'acconto versato verrà scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018, per i contribuenti mensili, il cui termine di versamento è fissato per il prossimo 16.01.2019, e dalla liquidazione del quarto trimestre 2018, con termine 16.02.2019, per i contribuenti trimestrali speciali.

Infine, i contribuenti trimestrali per opzione potranno recuperare l'acconto al saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, in data 16.03.2019.

Contabilmente, l'acconto versato costituisce un credito verso l'erario. In caso di mancante o errato versamento dell'acconto IVA, vige il ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la posizione adempiendo all'obbligo e versando sanzione ridotta (cod F24 - 8904) e interessi (cod. F24 - 1991).

Il mancato versamento dell'acconto IVA, oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo, ha valenza penale, la normativa infatti prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di omesso versamento IVA per un importo uguale o superiore a 250.000 euro, risultante da dichiarazione annuale.

Per informazioni: Servizio Fiscale, Gestionale, Societario, tel. 02.67140268 – mail: fiscale@apmi.it